

PININFARINA SpA
Sede Legale in TORINO – Via Bruno Buozzi 6
Capitale Sociale Euro 30.166.652 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2011 – ore 16,00

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA



Pininfarina S.p.A.
Sede legale in Torino - Via Bruno Buozzi 6
Capitale sociale Euro 30.168.652 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese
Ufficio di Torino - 00489110015

ColombiC&E

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 30 per il giorno **29 aprile 2011 ore 16** per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative.

Parte Straordinaria

- Proposta di modifica delle norme statutarie relativamente alla modifica del Titolo V del D. Lgs. 385/1993 (art. 2), ai termini di convocazione dell'assemblea (art. 9), alla convocazione dell'assemblea (art. 10), all'intervento in assemblea (art. 12), alla rappresentanza in assemblea, al voto ed ai dati identificativi degli azionisti (art. 13), alle modalità di elezione del consiglio di amministrazione a mezzo liste (art. 15), alle modalità di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione (art. 20), alle modalità di elezione del collegio sindacale a mezzo liste (art. 24) e alle disposizioni in materia di revisione legale dei conti (titolazione Capo VII e artt. 24 e 25).
- Proposta di non ricostituzione delle Riserve di rivalutazione L. 19 marzo 1983 n.72 e L. 30 dicembre 1991 n.413 per la parte utilizzata a copertura perdita dell'esercizio 2010.

Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011 (record date) e per i quali sia pervenuta alla società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta; un modulo di delega è reperibile sul sito internet della società www.pininfarina.com.

La delega può essere notificata alla società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero il 27 aprile 2011), il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.com, nella sezione "corporate governance", nell'area dedicata alla Assemblea in parola nonché presso la sede legale, Segreteria Societaria, Via Bruno Buozzi n.6 - 10121 - Torino

Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazioni alla quali siano state conferite le istruzioni di voto.

Non è previsto dallo statuto il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto degli azionisti di porre domande prima dell'assemblea

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio di lettera indirizzata alla società ovvero mediante fax al numero +39 011 9438265 ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it.

La domanda dovrà essere corredata con i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). A tal fine dovrà essere prodotta una certificazione rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso; nel caso sia stata richiesta all'intermediario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella domanda i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Integrazione dell'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e cioè entro l'8 aprile 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In tal caso l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato entro il 14 aprile 2011 con le stesse modalità del presente avviso.

Documentazione

La documentazione concernente le materie poste all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli aventi diritto di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della società www.pininfarina.com.

29 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Ing. Paolo Pininfarina)

PININFARINA S.p.A.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

E DELIBERAZIONI RELATIVE


Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito all'approvazione del bilancio della Pininfarina S.p.A. al 31 dicembre 2010 e per la destinazione del risultato di esercizio.

Vi precisiamo che, nei termini di legge, abbiamo provveduto a depositare presso la sede legale e la Borsa Italiana il fascicolo del bilancio della Società e del Gruppo, corredati con le relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Torino, 23 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)

Handwritten signature of Paolo Pininfarina in black ink.

PININFARINA S.p.A.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME STATUTARIE

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo alcune modifiche statutarie anche al fine di recepire le disposizioni contenute nel D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, emanato in attuazione della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli Azionisti.

Articolo 2

L'abrogazione nel comma 1 del riferimento all'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 è conseguente alla modifica del Titolo V di tale decreto disposta dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

Articolo 9

La modifica del comma 3 inserisce la possibilità di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come consentito dall'articolo 2364 c.c., ed è conseguente alla modifica dell'articolo 154 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) che prevedeva la necessità di approvazione del bilancio entro 120 giorni.

Articolo 10

La modifica del comma 1 recepisce le nuove modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previste dall'articolo 125 bis TUF, con rinvio alla normativa applicabile per quanto riguarda i contenuti dello stesso.

Il nuovo comma 2 prevede la possibilità di indicare nell'avviso un'unica convocazione in alternativa alla prima, alla seconda ed alla terza convocazione, come consentito dall'articolo 2369 c.c..

Articolo 12

La modifica del comma 2 è un adeguamento ai disposti dell'articolo 2370 c.c. in merito all'intervento all'assemblea mentre il nuovo successivo comma (che sostituisce l'attuale primo comma) recepisce le disposizioni dell'articolo 83 sexies TUF concernenti il principio della "record date".

Articolo 13

La modifica del comma 1 è un adeguamento ai disposti dell'articolo 2372 c.c. in merito alla rappresentanza in assemblea.

Il nuovo comma 2 prevede la possibilità per il consiglio di amministrazione di attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica, come previsto dall'articolo 2370 c.c. e regolamentato, ai sensi dell'articolo 127 TUF, dagli articoli 143 bis e 143 ter Regolamento Emittenti.

I nuovi commi 3 e 4 prevedono la possibilità di conferire la delega in via elettronica (da regolamentarsi da parte del Ministero della Giustizia, sentita la Consob), come consentito dall'articolo 135 novies TUF, nonché le modalità di notifica elettronica della delega la cui indicazione obbligatoria è richiesta dal medesimo articolo.

Il nuovo comma 5 inserisce la possibilità, prevista dall'articolo 135 undecies TUF, per la Società di designare uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega.

Il nuovo comma 6 prevede la possibilità per la Società e per i soci detentori di una percentuale almeno pari alla metà di quella richiesta per il deposito delle liste di amministratori e sindaci di richiedere i dati identificativi di azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, come consentito dall'articolo 83 duodecies TUF.

Articolo 15

Le modifiche riguardano l'adeguamento alla normativa contenuta nell'articolo 147 ter TUF in merito alla elezione del consiglio di amministrazione a mezzo liste di candidati ed alle disposizioni di cui al Provvedimento del 24 dicembre 2010 emanato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Articolo 20

La modifica del comma 3 riguarda la semplificazione delle modalità di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione previsti dall'articolo 2388 c.c..

Capo VII

La modifica della titolazione riguarda l'adeguamento alla normativa contenuta nel D. Lgs. 39/2010 concernente la revisione legale dei conti.

Articolo 24

Le modifiche riguardano l'adeguamento alla normativa contenuta negli articoli 148 TUF e 144 sexies Regolamento Emittenti in merito alla elezione del collegio sindacale a mezzo liste di candidati nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 39/2010 concernente la revisione legale dei conti.

Articolo 25

Le modifiche riguardano l'adeguamento alla normativa contenuta nel D. Lgs. 39/2010 concernente la revisione legale dei conti.

Vi riportiamo di seguito i testi comparati degli articoli in oggetto nella formulazione vigente ed in quella proposta.

TESTO ATTUALE

TESTO PROPOSTO

<p><u>Art. 2</u> - La società ha per oggetto:</p> <p>. la costruzione, la produzione e il commercio di autoveicoli e carrozzerie e le lavorazioni affini;</p> <p>. la promozione e lo svolgimento di attività di progettazione, disegno, studio, ricerca, sviluppo, stile, dimostrazione e sperimentazione; l'utilizzazione e lo sfruttamento dei relativi risultati; la prestazione di servizi di informazione tecnica; l'acquisizione e la messa a disposizione di tecnologie e "know-how"; la gestione di progetti tecnologici; il tutto prevalentemente nel settore dell'industria e in particolare meccanica;</p> <p>. l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in</p>	<p><u>Art. 2</u> - La società ha per oggetto:</p> <p>. la costruzione, la produzione e il commercio di autoveicoli e carrozzerie e le lavorazioni affini;</p> <p>. la promozione e lo svolgimento di attività di progettazione, disegno, studio, ricerca, sviluppo, stile, dimostrazione e sperimentazione; l'utilizzazione e lo sfruttamento dei relativi risultati; la prestazione di servizi di informazione tecnica; l'acquisizione e la messa a disposizione di tecnologie e "know-how"; la gestione di progetti tecnologici; il tutto prevalentemente nel settore dell'industria e in particolare meccanica;</p> <p>. l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in</p>
---	---

<p>genere e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie, anche ipotecarie, il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate.</p> <p>Ai fini di cui sopra, la società può compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, compresa l'emissione di obbligazioni, se ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.</p>	<p>genere e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie, anche ipotecarie, il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate.</p> <p>Ai fini di cui sopra, la società può compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, compresa l'emissione di obbligazioni, se ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.</p>
---	--

<p>Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.</p>	<p>Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.</p>
<p><u>Art. 9</u> - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p><u>Art. 9</u> - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p>
<p><u>Art. 10</u> - L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano IL SOLE 24 ORE nei termini di legge; in caso di mancata pubblicazione di tale</p>	<p><u>Art. 10</u> - L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla</p>

<p>quotidiano, l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>	<p>normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto. Nell'avviso possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione oppure può essere indicata un'unica convocazione alla quale si applicano per l'assemblea ordinaria le maggioranze indicate dall'art. 2368, 1° comma, secondo periodo e dall'art. 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'art. 2369, 7° comma del codice civile.</p>
<p><u>Art. 12</u> - Per essere ammessi all'assemblea i soci devono adempiere a quanto richiesto al riguardo dalla legge. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.</p>	<p><u>Art. 12</u> - Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi</p>

	e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
<p><u>Art. 13</u> - Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi e nei modi di legge.</p>	<p><u>Art. 13</u> - Coloro che abbiano diritto di voto nell'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi e nei modi di legge.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.</p> <p>Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata</p>

	<p>nell'avviso stesso.</p> <p>La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati; la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà</p>
--	--

	<p>della quota minima di partecipazione stabilita per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15.</p>
<p><u>Art. 15</u> - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio composto da sette a undici amministratori secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, ne determinerà la durata in carica.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.</p> <p>In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari</p>	<p><u>Art. 15</u> - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio composto da sette a undici amministratori secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, ne determinerà la durata in carica.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea.</p> <p>In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p>

<p>di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina in vigore; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i</p>	<p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per</p>
---	--

<p>requisiti di onorabilità previsti dalla legge.</p> <p>Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate la certificazione attestante la titolarità della partecipazione dell'azionista nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.</p>	<p>interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.</p> <p>Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le</p>
--	--

<p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; 2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista. <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di</p>	<p>quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.</p> <p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; 2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il
---	---

<p>voti inferiore alla metà di quella richiesta al quinto comma del presente articolo.</p> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.</p>	<p>quale i candidati sono elencati nella lista.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al quinto comma del presente articolo.</p> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.</p>
<p><u>Art. 20</u> - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si</p>	<p><u>Art. 20</u> - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si</p>

<p>richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.</p> <p>Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con</p>	<p>richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.</p> <p>Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.</p>
--	--

<p>verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.</p>	
<p><u>CAPO VII - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</u></p> <p><u>Art. 24</u> - Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco</p>	<p><u>CAPO VII - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u></p> <p><u>Art. 24</u> - Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista</p>

<p>effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al quinto comma dell'articolo 15; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale</p>	<p>si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al quinto comma dell'articolo 15. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Le liste devono essere inoltre corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che</p>
---	---

<p>di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;</p> <p>d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai</p>	<p>hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura;</p> <p>d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai</p>
---	--

<p>candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano</p>	<p>candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.</p> <p>Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti</p>
--	---

<p>ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle</p>	<p>che procedono al deposito.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono</p>
--	--

<p>sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.</p> <p>Qualora non sia possibile</p>	<p>rieleggibili.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da azionisti in possesso della maggiore</p>
--	---

<p>procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche se del caso nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.</p> <p>In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa,</p>	<p>partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche se del caso nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi</p>
--	---

<p>nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>	<p>di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.</p> <p>In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>
<p><u>Art. 25</u> - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.</p>	<p><u>Art. 25</u> - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.</p>

Si precisa che per le modifiche statutarie sopra illustrate non ricorre il diritto di recesso.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

Proposta di delibera

L'assemblea degli Azionisti della

“PININFARINA S.p.A.”, riunita in sede straordinaria,

d e l i b e r a

di approvare le modificazioni statutarie contenute nella relazione del consiglio di amministrazione ed in particolare di:

1) abrogare nel primo comma dell'articolo 2 il riferimento all'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, modificando pertanto tale comma come segue:

“La società ha per oggetto:

- . la costruzione, la produzione e il commercio di autoveicoli e carrozzerie e le lavorazioni affini;
- . la promozione e lo svolgimento di attività di progettazione, disegno, studio, ricerca, sviluppo, stile, dimostrazione e sperimentazione; l'utilizzazione e lo sfruttamento dei relativi risultati; la prestazione di servizi di informazione tecnica; l'acquisizione e la messa a disposizione di tecnologie e "know-how"; la gestione di progetti tecnologici; il tutto prevalentemente nel settore dell'industria e in particolare meccanica;
- . l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni e titoli pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie, anche ipotecarie, il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate.”;

2) modificare il terzo comma dell'articolo 9 come segue:

“L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.”;

3) modificare il primo comma dell'articolo 10 come segue:

“L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.”;

4) inserire nell'articolo 10 il seguente nuovo secondo comma:

“Nell'avviso possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione oppure può essere indicata un'unica convocazione alla quale si applicano per l'assemblea ordinaria le maggioranze indicate dall'art. 2368, 1° comma, secondo periodo e dall'art. 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'art. 2369, 7° comma del codice civile.”;

5) modificare l'articolo 12 come segue:

“Art. 12 - Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.”;

6) modificare l'articolo 13 come segue:

“Art. 13 - Coloro che abbiano diritto di voto nell'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi e nei modi di legge.

Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati; la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15.”;

7) modificare il terzo, il quinto e l'ottavo comma dell'articolo 15 come segue:

“La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea.”

“Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.”

“Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.”;

8) abrogare il nono comma dell'articolo 15 e di modificare il successivo comma come segue:

“Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.”;

9) modificare il terzo comma dell'articolo 20 come segue:

“In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.”;

10) modificare la titolazione del Capo VII come segue:

“CAPO VII - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI”;

11) modificare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo comma dell'articolo 24 come segue:

“Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.”

“La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.”

“Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al quinto comma dell'articolo 15. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell’avviso di convocazione.”

“Le liste devono essere inoltre corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.”

“Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.”;

12) inserire nell'articolo 24 il seguente nuovo ottavo comma:


“Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.”;

13) modificare l'articolo 25 come segue:

“Art. 25 - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.”.

Torino, 23 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



PININFARINA S.p.A.

PROPOSTA DI NON RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Signori Azionisti,

ai fini della copertura delle perdite dell'esercizio 2010 sono stati utilizzati, tra l'altro, anche due importi relativi alle Riserve di rivalutazione costituite secondo quanto previsto dalle Leggi 19 marzo 1983 n.72 e 30 dicembre 1991 n.413. In caso di utilizzo di tali riserve è espressamente prevista una delibera da parte dell'Assemblea degli Azionisti - in sede straordinaria - nel caso non si ravvisi la necessità di una loro ricostituzione con i futuri utili della società. L'importo utilizzato a copertura perdite dell'esercizio 2010 relativo alla Riserva di rivalutazione L. 19 marzo 1983 n.72 ammonta ad Euro 542.675 mentre quello relativo all'utilizzo totale della Riserva di rivalutazione L. 30 dicembre 1991 n.413 ammonta ad Euro 4.685.167.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

Proposta di delibera

L'assemblea degli Azionisti della

"PININFARINA S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

d e l i b e r a

- di non ricostituire la Riserva di rivalutazione L.19 marzo 1983 n.72 per l'importo di Euro 542.675 utilizzato a copertura delle perdite dell'esercizio 2010;
- di non ricostituire la Riserva di rivalutazione L. 30 dicembre 1991 n. 413 totalmente utilizzata per l'importo di Euro 4.685.167 a copertura delle perdite dell'esercizio 2010.

Torino, 23 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)

